

Seminario in memoria del Prefetto Roberto Sorge

“Colletti bianchi, zona grigia e mafie”

Palermo, 26 febbraio 2011

Appalti – “L'intreccio corruzione-criminalità negli appalti pubblici: l'approccio della prevenzione amministrativa nei nuovi strumenti di intervento”

Bruno Frattasi

1. Apro questo intervento con un breve ricordo personale del prefetto Roberto Sorge.

Poco meno di dieci anni fa Sorge, all'epoca Capo di Gabinetto del Ministro Scajola, nel secondo Governo Berlusconi, ebbe l'intuizione di far nascere presso il Viminale il Comitato di alta sorveglianza delle Grandi Opere, organo al quale sarebbe poi stato affidato il compito di definire le linee d'indirizzo delle attività di monitoraggio antimafia a tutela della legalità di quegli interventi di respiro strategico che costituiscono, per così dire, la dorsale della modernizzazione infrastrutturale del Paese.

Compito complesso, di non facile attuazione, che richiedeva in chi finiva sostanzialmente coll'assumerlo sulle proprie spalle (fu appunto il Gabinetto ad “ospitare” all'inizio e per qualche anno il Comitato Grandi Opere e a darvi supporto) una buona dose di lungimirante coraggio; una qualità che al prefetto Sorge non mancava certo; anzi, posso testimoniare, in tutta umiltà, che il coraggio apparteneva al suo carattere ed era un tratto fondamentale della sua personalità di grande funzionario pubblico. Intendo, naturalmente, il coraggio della coerenza, quello dei gesti, delle parole e delle azioni; una qualità umana, divenuta merce assai rara, che incute negli altri una naturale forma di rispetto- quel rispetto che si deve alle persone superiori- e che in me ha lasciato un'orma profondissima. Immagino che abbiate compreso che custodisco di Roberto Sorge, come molti altri amici presenti qui a Palermo, un ricordo indelebile e che ne ho una tenera nostalgia acuita dal precoce distacco.

2. Il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere può considerarsi un punto privilegiato di osservazione sul mondo degli appalti pubblici di lavori. Uso questa ampia espressione in quanto, anche se la sua denominazione lascia pensare che il Comitato si occupi *solo* dei controlli sulle opere del programma infrastrutturale strategico, la linea d'intervento elaborata col tempo da questo organismo è andata oltre il recinto delle grandi opere e per molti aspetti è stata estesa anche al resto degli appalti pubblici.

Si è verificato, insomma, un fenomeno alquanto nuovo e interessante, quantomeno originale e inconsueto dalle nostre parti; un fenomeno di scambio tra prassi operativa e normazione, secondo cui ciò che si è venuto affermando nel ristretto campo delle grandi opere ha trovato una forma di disseminazione nel più ampio panorama dei lavori pubblici. Questo effetto-traino, come potremmo chiamarlo, è senz'altro positivo; e non soltanto per la naturale considerazione che è proprio grazie ad esso che vengono ad affermarsi, concluso il loro ciclo di applicazione sperimentale, *buone prassi* amministrative ed operative. Vi è anche una ragione più profonda che è precisamente quella di evitare che in materia di antimafia, e dunque di controllo di legalità, sia data vita ad una sorta di

“doppio regime”, alimentando una pericolosa disuguaglianza di regole. Ne verrebbe, infatti, profondamente alterato il mercato stesso, con possibili torsioni del principio di concorrenza.

Vi sono almeno due esempi di questo processo osmotico tra prassi e normazione, che vado rapidamente a citare.

Il primo è quello che si riferisce all’esperienza degli accessi ai cantieri, strumento di controllo *in situ* originariamente previsto per le Grandi Opere dal decreto interministeriale 14 marzo 2003, istitutivo del Comitato e dei Gruppi interforze presso le prefetture-uffici territoriali del Governo.

L’accesso dei Gruppi interforze rappresenta una forma dinamica di controllo ed offre potenzialità di grandissimo rilievo perché segna il passaggio ad una fase nuova, del tutto svincolata dalle precedenti risultanze cartacee. Con la “legge pacchetto sicurezza” del 2009, lo strumento viene esteso a tutti gli appalti di lavori pubblici ed oggi vi è anche un decreto legislativo che ne disciplina gli aspetti di dettaglio.

Un secondo esempio è tratto dalla più recente produzione legislativa antimafia e riguarda le procedure di tracciamento finanziario dei pagamenti di contratti pubblici.

Questa seconda esperienza tocca il cuore del nostro convegno, perché, in effetti, ci introduce al discorso sulla zona di contiguità tra mafie, imprese e pubblica amministrazione.

Una piccola premessa. Il tracciamento dei pagamenti ha origine nel 2005, allorché il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere venne ad occuparsi del rischio di inserimento di una potente famiglia mafiosa canadese nella provvista finanziaria relativa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. La manovra mafiosa di abbordaggio era stata sventata dalla Procura distrettuale di Roma e si era, infine, rivelata anche piuttosto grossolana per l’approssimativa capacità dei personaggi che vi erano invischiati. Tuttavia, le indagini avevano portato ad emersione una situazione che il mondo anglosassone usa definire con un’espressione piuttosto icastica: *clear and present danger*; appariva evidente, insomma, che era suonato ben più di un campanello di allarme e che occorreva prendere immediatamente delle contromisure adeguate.

L’importanza di questa esperienza sta nel fatto che essa servì a definire chiaramente i contorni di una possibile forma di inquinamento criminale che consisteva non nel drenare risorse dall’appalto pubblico attraverso i consolidati metodi di pressione e di ingerenza, né ancora nell’imporre, da parte di cosche locali, proprie ditte nell’esecuzione dei lavori, rivendicando in ciò anche una supremazia territoriale, quanto piuttosto nel mettere a disposizione del gruppo delle imprese affidatarie capitali liquidi e a basso costo, da utilizzare come testa d’ariete per ottenere quote di compartecipazione dominante nel *business* dell’opera.

Bisogna tenere presente che l’affidamento di un’opera pubblica comporta per ogni operatore economico uno sforzo di una certa entità: procurarsi il capitale d’investimento per autofinanziare la fase di *startup* è, in genere, un’operazione particolarmente complessa, certamente difficile anche per le grandi imprese che dispongono di un cospicuo portafoglio d’ordini e che tuttavia possono andare incontro ad una crisi, anche piuttosto severa, di liquidità. E’ evidente che ci troviamo in presenza di un punto delicato, di estrema vulnerabilità, in cui può assumere una consistenza tutt’altro che ipotetica o immaginaria il rischio di insinuazione di capitali sporchi.

Risultò giocoforza coinvolgere allora l’Ufficio Italiano dei Cambi così da procedere con il conforto della *unit* di *intelligence* finanziaria anticiclaggio: insieme definimmo il quadro di regole e gli strumenti che avrebbero dovuto servire a prevenire il rischio di un’infiltrazione criminale che sembrava potesse giungere “dall’alto”, ossia capace di aggredire i “salotti” della finanza e di proseguire la sua silenziosa avanzata con modalità meno prevedibili e, per questa ragione, tanto più insidiose.

La definizione di infiltrazione “dall’alto” presuppone che ne esista una “dal basso”; ed in effetti questo è ciò che accade quando, aggiudicata l’opera, la pianificazione dei subappalti e delle altre lavorazioni discendenti viene ad essere decisa secondo una precisa strategia che individua le ditte locali, le guardianie, i fornitori, le stesse maestranze arruolate sul posto alla luce di un criterio clientelare-mafioso.

In determinati contesti *a legalità debole*, secondo una definizione che nasconde appena- dietro l'eleganza lessicale- una amara realtà di monopolio mafioso, l'avvio della fase di cantiere si accompagna ad un'attività parallela svolta sul territorio, in cui possono assumere un ruolo centrale professionisti dell'impresa o del raggruppamento aggiudicatario incaricati di fungere da interfaccia con quegli imprenditori locali legati da rapporti di cointeressenza con le consorterie mafiose. Figure-cerniera che hanno il compito di negoziare prezzi e condizioni in cambio della protezione mafiosa, la quale effettivamente si manifesta nelle aree di radicamento criminale in una serie di scambi che interessano e finiscono col coinvolgere i circuiti finanziari, le strutture pubbliche, e, naturalmente, le stesse imprese. La vulnerabilità istituzionale e quella economico-ambientale appaiono, in questi contesti, intimamente collegate e reciprocamente influenzate, alimentando quel "circolo perverso" così ben descritto da Donato Masciandaro.¹

La spiegazione del "sistema" criminale possiamo leggerla in diversi atti giudiziari. Ne troviamo, in particolare, una descrizione recente ed assai efficace nell'ordinanza del GIP di Reggio Calabria adottata nell'ambito del procedimento giudiziario denominato "COSA MIA", in cui viene fuori un meccanismo esteso e ramificato, che non si appaga delle esazioni estorsive (il prelievo imposto alle ditte affidatarie è risultato stabilito nella misura del 3% dell'importo del capitolato), ma va oltre queste. Un meccanismo che esclude ed espelle le imprese non gradite, quelle che "non si sanno muovere" (secondo la quasi bonaria espressione che affiora dai nastri delle intercettazioni), quelle che vanno fiaccate nei loro propositi di partecipare in maniera "pulita" ai lavori e scoraggiate con ogni mezzo.

Un sistema basato su collusioni e complicità si alimenta di comportamenti criminali di varia natura, e tra questi hanno una precisa e indiscutibile preminenza quelli improntati alla corruzione e alla frode. Non a caso uno dei gangli attorno ai quali ruota il meccanismo di infiltrazione criminale, come dimostrano le evidenze giudiziarie, è la sovrapproduzione.²

Attraverso un giro di fatture maggiorate, le ditte estorte ricavano il *cash flow* destinato ai pagamenti della "tassa ambientale" versata alle cosche locali. Il *surplus* finanziario, così ottenuto, rappresenta, in altri termini, "una misura dell'autofinanziamento aziendale".

Una caratteristica dei delitti dei colletti bianchi, individuata, fin dagli esordi, dalla letteratura criminale che se n'è occupata, è quella di suscitare un "basso livello di reazione e censura collettiva"³. Si fanno risalire le cause di questa modesta reattività, secondo me giustamente, alla "mancanza, a volte, di un rapporto diretto tra autore e vittima del reato" ed è questo- si aggiunge- un "elemento importante per la scarsa valutazione sociale"⁴ di tale tipologia di crimine.

In realtà, esiste un'illustre, e spesso dimenticata, vittima immateriale. Nell'analisi metagiuridica di Masciandaro, che ho citato, la vittima, in fondo, è la stessa società civile che nelle aree di dominanza mafiosa rimane schiacciata da un meccanismo collusivo e affaristico che ne perpetua le condizioni di fragilità e di sottosviluppo.

3. Guardando allo stato delle cose, una prima considerazione che si impone è che una strategia di prevenzione, rigorosa e razionalmente orientata, non può che promuovere un approccio multidisciplinare e integrato, nell'ambito del quale la leva punitiva, specie quella penale, concorre

¹ Il riferimento è all'analisi di D. MASCIANDARO, *Criminalità organizzata, banche e mercati finanziari: principi di analisi economica*, Incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Palermo, 13/14 settembre 2002, cit. in *Il sistema di condizionamento mafioso degli appalti pubblici*, di A.CENTONZE, Milano, 2005.

² Che i reati di falsa rappresentazione contabile a fini fiscali rappresentino una forma tipica della criminalità affaristica viene chiaramente ad emergere anche dal documento approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 21 ottobre 2009, concernente *Abusi nei finanziamenti pubblici alle imprese*

³ Così si esprime F.PINOTTI nella introduzione (p.9) al volume, scritto a quattro mani con L.TESCAROLI, *Colletti sporchi*, Milano, 2008.

⁴ *ibidem* op.cit.

con un rafforzamento dei presidi di legalità e di trasparenza realizzata su diversi piani, amministrativo, organizzativo e finanziario.

Il tracciamento dei pagamenti dei contratti pubblici, introdotto con la legge antimafia 136/2010, è certamente una misura adeguata, ma lo è ancor di più il monitoraggio finanziario, previsto per le grandi opere dal codice dei contratti pubblici (art.176 del d.lg.vo 163/2006 e ss.mm.ii.).

Si tende spesso a sovrapporre i concetti di tracciamento e monitoraggio finanziario e a ritenere che essi coincidano, ma non è così. Seppure la base strumentale sia la stessa (uso di conti dedicati e dei bonifici bancari, clausola di tracciabilità inserita nei contratti pubblici), il monitoraggio differisce dal tracciamento perché è strumentato per ottenere una completa ricostruzione dei flussi di denaro e perché dispone di un sistema di *recovery* dei dati, in grado di analizzare, comparare e abbinare i risultati dell'analisi e le attestazioni bancarie. La finalità è quella di produrre *reports* basati su indicatori che agiscono come un sistema di allerta per la segnalazione di movimenti significativi o sospetti.

Il monitoraggio finanziario, nella forma descritta, è in esercizio sperimentale su due grandi opere in Italia ed è al centro di un progetto di trasposizione in ambito comunitario approvato qualche giorno fa dalla Commissione Europea⁵, che ne ha apprezzato la particolare consonanza con i contenuti del Programma di Stoccolma sulla strategia di sicurezza interna⁶.

Voglio esprimere l'auspicio che il successo europeo del progetto rappresenti uno stimolo decisivo per il CIPE che dovrà deliberare il rifinanziamento delle attività di monitoraggio avviate e condotte in partenariato con altre amministrazioni pubbliche e con ABI/CBI.

3.1 Un altro e non meno importante punto di approccio riguarda l'organizzazione interna dell'impresa e la necessità che essa abbia assunto ogni iniziativa e misura per abbattere o quantomeno ridurre i rischi di contagio e di interazione del suo *management* con esponenti della criminalità organizzata o con soggetti che possono considerarsi veicolo di interessi criminali.

Il tema si riallaccia, come è evidente, alla responsabilità d'impresa, sociale e giuridica⁷.

Trovo interessante che i controlli di prevenzione antimafia, soprattutto nella versione delle informazioni supplementari atipiche, si siano indirizzati a tener conto di quei comportamenti che hanno un'incidenza sul grado reputazionale dell'operatore economico e che non possono rimanere neutri sul piano dell'apprezzamento della sua affidabilità.

Mi sembra evidente che se venga accertata, in capo ad un'impresa di smaltimento di detriti, per fare un esempio, una contestazione per un reato ambientale grave, questa situazione possa e debba fondare, da parte dell'amministrazione appaltante, una valutazione circostanziata che porti a chiedersi se quell'operatore sia ancora meritevole di fiducia. D'altronde, questo esito sembra perfettamente plausibile in base alla direttiva appalti 2004/18, allorché ha previsto l'errore professionale nel novero delle situazioni che legittimano l'esclusione discrezionale, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'offerente/candidato.⁸

⁵ Il progetto CAPACI (acronimo della dizione inglese Creation of automated procedures against criminal infiltration in public contracts) ha partecipato ad una *call* su fondi ISEC bandita dalla Commissione Europea- Direzione generale per la giustizia, libertà e sicurezza.

⁶ Anche il Programma di Stoccolma riconosce la necessità di un approccio multidisciplinare e in proposito afferma: “*Il modo migliore per ridurre il livello di criminalità è adottare misure efficaci per impedire che essa si verifichi, promuovendo l'integrazione sociale e utilizzando un approccio multidisciplinare che comprenda anche l'adozione di misure amministrative e la promozione della cooperazione tra le autorità amministrative*”.

⁷ Il tema evocato nel testo è oggetto di un vivace dibattito sviluppatosi soprattutto a margine della diffusione dei **Codici etici**, adottati da soggetti d'impresa e grandi gruppi industriali. Mi permetto di fare mie le riflessioni critiche, riguardo a tale strumento, che possono leggersi nel volume di Guido ROSSI, *Il gioco delle regole*, Milano, 2006.

⁸ Si tratta dell'articolo 45 della direttiva 2004/18, trasposto nell'articolo 38, comma 1 lett. f) del codice dei contratti pubblici (d.l.g.vo 163/2006 e ss.mm.ii.)

L'indirizzo di rafforzare le armi della prevenzione deve poi, a mio avviso, preoccuparsi di razionalizzare processi che sono già in parte avvenuti ma di cui sono ancora poco chiari gli esiti; deve potenziare le capacità strumentali dell'amministrazione, puntando sull'implementazione delle banche-dati, sulla connessione e il dialogo informatico, sulla necessità di correlare patrimoni informativi che possono contribuire a definire in maniera sempre più precisa il profilo dell'impresa e farci comprendere se possiamo collocarla o no oltre la linea d'ombra.

E' merito del Consiglio di Stato aver elaborato la distinzione tra contiguità soggiacente e contiguità compiacente⁹; nel secondo caso l'impresa ha già scelto ed accettato di entrare nell'area della criminalità di affari che comporta l'interazione e la condivisione di strategie con il mondo criminale tout-court; nel primo caso, invece, prevale una condizione di necessità, talora di sfruttamento e di asservimento dell'impresa tenuta in scacco dal *metus* che è insito nel "metodo mafioso". Ma anche in questa seconda ipotesi, in cui l'impresa appare sostanzialmente vittima di un ingranaggio estorsivo, si configura una coartata strumentalità dell'operatore economico rispetto alle strategie affaristiche delle organizzazioni criminali; il che vale a fondare, come ha chiarito il Consiglio di Stato, un giudizio di sospetto che giustifica l'estromissione dell'impresa dal ciclo di esecuzione dei contratti pubblici.

E' evidente che questo indirizzo prevenzionistico, che tende ad anticipare in nome della tutela dell'ordine pubblico economico, la soglia di difesa sociale, deve comportare un controbilanciamento in termini di garanzia sostanziale, se vogliamo mantenere in equilibrio il sistema.

In questo senso vedo interessanti aperture nella previsione, contenuta nel decreto sugli accessi ai cantieri, che ha introdotto nelle procedure antimafia la possibilità di contraddittorio, che si concreta nella facoltà discrezionale del prefetto di convocare l'imprenditore per un'audizione personale prima che venga adottata una informazione a carattere interdittivo. In quella sede l'impresa potrà offrire elementi anche documentali che valgano a dimostrare che alle situazioni, opache, anomale, irrituali, emerse dagli accertamenti amministrativi, sia stata o possa efficacemente essere contrapposta un'adeguata reazione di autotutela, nel senso che quelle situazioni compromissorie siano state o possano essere contrastate, emendate o neutralizzate con l'adozione di nuovi modelli o di nuove misure organizzative o gestionali¹⁰.

E, secondo me, è stato opportuno non dare seguito alle osservazioni delle Commissioni parlamentari che avevano manifestato qualche timore per il rischio di *discovery* che potrebbe comportare l'esercizio della facoltà di audizione. Sembra doversi premiare, invece, l'effetto riconciliativo che promana da misure di *self-cleaning* come quelle enunciate; ciò anche per assecondare quella linea di pensiero che va nella condivisibile direzione di proiettare le attività di controllo sui soggetti d'impresa in una dimensione, per quanto possibile, anche di tipo collaborativo e fiduciario.

3.2 Una recente indagine promossa dall'Osservatorio socio-economico sulla criminalità presso il CNEL, incentrata sull'approfondimento degli abusi nei finanziamenti pubblici alle imprese, ha evidenziato la necessità che, mutuando i modelli più significativi messi in campo nel settore del

⁹ Si vedano, in proposito, Consiglio di Stato, IV Sez., 30 dicembre 2005, n.7619 e Consiglio di Stato, VI Sez. 19 aprile 2005, n.331.

¹⁰ E' evidente il riferimento, contenuto nel testo, alla disciplina sulla responsabilità da reato degli enti collettivi, di cui al d.lg.vo n.231/2001; in questo senso è significativo come le linee-guida per la "ricostruzione pesante" in Abruzzo, adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (in s.o. n.186 alla GURI del 12 agosto 2010, p.24) abbiano indicato, nell'ambito delle situazioni sintomatiche di infiltrazione criminale, pertanto meritevoli di particolare attenzione, anche l'applicazione a carico dell'impresa di misure cautelari disposte ai sensi dell'art.45 del predetto d.lg.vo, in relazione alla contestata commissione di delitti di criminalità organizzata, di corruzione e concussione, contro la personalità individuale, e di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali, beni o altre utilità di provenienza illecita.

riciclaggio del denaro sporco, venga delineata una prima serie di indici di anomalia che evidenzino i fattori di rischio dell'impresa percettrice dell'erogazione pubblica, sotto il profilo soggettivo e sotto quello oggettivo.

In effetti, alcuni elementi di allarme sono incentrati sulla dequalificazione dell'impresa, cioè su gravi carenze soggettive che riguardano i requisiti professionali o di onorabilità.

Rovesciando il punto di vista, si può affermare che è possibile promuovere maggiori livelli di trasparenza e di correttezza, e anche maggiore cultura d'impresa, nel momento in cui l'imprenditore è in qualche modo indotto a porre più attenzione a certi aspetti qualitativi della sua attività di operatore di mercato; aspetti che vanno oltre il problema del formale rispetto dei vincoli di legge.

Naturalmente, questa prospettiva, che si collega al tema cui si accennava sopra del rapporto fiduciario tra Stato ed impresa, va sostenuta e incoraggiata da meccanismi premiali che sottendano un modello virtuoso di scambio, in cui qualità e affidabilità dell'impresa siano, al tempo stesso, l'espressione e la risultante di una disponibilità, espressamente declinata, ad assoggettarsi a maggiori oneri di controllo, secondo un principio di *trasparenza rafforzata*.

In questo senso appare interessante l'esperimento delle White List, in corso in Abruzzo e anche a Milano per gli interventi connessi ad Expo 2015, ispirato a una politica di prevenzione basata su parametri analoghi¹¹.

Le WL possono appartenere a un nuovo corso delle attività di controllo e divenirne una delle misure più incisive, a condizione, tuttavia, che la loro diffusione venga accompagnata e trovi supporto in un ampio e condiviso movimento promozionale, animato dalle stesse associazioni rappresentative delle varie categorie di imprese, in grado di alimentare e anche di assistere l'indispensabile processo di "popolamento" degli elenchi. In mancanza di una adesione significativa e importante, le WL rischiano, a mio parere, di rimanere un "simulacro" di legalità, fallendo l'obiettivo progettuale di trasformarsi in uno strumento di effettiva promozione e di rafforzamento della legalità.

4. Concludo queste riflessioni con lo sguardo rivolto a ciò che accade in Europa, nelle istituzioni dell'Unione Europea che in questo frangente storico appare particolarmente sensibile rispetto al pericolo di propagazione del rischio mafioso e sembra averne una visione forse più lucida e consapevole che in passato.

Nel documento elaborato dalla Commissione Europea nel novembre dello scorso anno, in cui viene definita una nuova strategia di sicurezza articolata in cinque tappe, uno degli obiettivi strategici viene individuato nello smantellamento delle reti criminali e, all'interno di tale obiettivo, una delle azioni consiste appunto nella protezione dell'economia dalle infiltrazioni della criminalità.

Viene privilegiato, a questo fine, l'approccio amministrativo, nella consapevolezza, come si diceva, che occorre sviluppare politiche che perfezionino gli apparati e gli strumenti di controllo in particolare nei settori delle sovvenzioni e degli appalti pubblici.

Nel Consiglio GAI di esordio della Presidenza ungherese, abbiamo mostrato di condividere pienamente questa linea di azione e di volerla sostenere anche con spunti e progetti propositivi, ad esempio indicando l'obiettivo di una più stretta collaborazione tra le diverse autorità di vigilanza degli appalti pubblici dei Paesi dell'area SEE, rafforzandone la capacità di scambio informativo e di sviluppo delle migliori prassi nell'ambito della rete di collegamento rappresentata dal PPN, Public Procurement Network.

Nonostante la nostra riconosciuta esperienza nell'azione di contrasto delle mafie e l'avanzata legislazione che consente all'Italia di proporsi, nel contesto europeo e più generalmente dinanzi alla comunità internazionale, come Paese di riferimento, bisognerà fare altri sforzi nella direzione dell'armonizzazione del quadro giuridico e, dunque, nell'attuazione di importanti decisioni del Consiglio d'Europa. Penso alle decisioni sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca e

¹¹ Il d.d.l. anticorruzione (A.S. 2156), all'esame del Parlamento, si prefigge, peraltro, di estendere le WL all'intero territorio nazionale.

a quella sulla istituzione di Uffici (Asset Recovery Office, A.R.O.) per l'individuazione e il recupero dei beni, formati e abilitati allo scambio di informazioni¹².

Agli inizi di questo mese, nell'ambito di un convegno svoltosi a Bruxelles per iniziativa del gruppo "Socialisti e democratici", sono state fatte affermazioni allarmanti sul potere condizionante delle mafie e sono venute conferme della loro potenza economica. Lo stesso Direttore generale degli Affari Interni della Commissione Europea, il *nostro* Stefano Manservigi, ha sostenuto che le mafie stanno cambiando e che il loro potere si intreccia con quello della corruzione, calcolata all'1% del prodotto lordo mondiale. Come dire il settimo paese del G7.

A giugno dello scorso anno lo stesso allarme è partito da un Expert Meeting, a cui hanno partecipato esperti di vari Paesi membri e, naturalmente, della stessa Commissione Europea¹³.

L'intervento della rappresentante della Commissione, Sabine Zwaenepoel, dedicato all'approccio amministrativo nella prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, mi è sembrato di una particolare efficacia.

Voglio estrapolare da quell'intervento, in cui la rappresentante della Commissione spiega i motivi per i quali bisogna dedicare una speciale attenzione alla vulnerabilità del settore legale, uno dei passaggi più duri, quasi spietato per profondità e intensità di analisi, che è questo:

“Se non verranno adottate misure di prevenzione, la criminalità organizzata diventerà parte della nostra vita. Nel caso peggiore, potrebbe diventare “intoccabile” nel momento in cui essa orienta la politica, la giustizia o l'amministrazione, dalla propria posizione all'interno di tali strutture. Ciò è inaccettabile per qualsiasi Paese dell'Unione Europea; pertanto impedire l'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore pubblico, nell'economia o nei cardini dell'amministrazione pubblica (il cosiddetto settore legale) è tanto importante quanto il suo contrasto con gli strumenti a disposizione del sistema della giustizia penale.”

¹² Si tratta, rispettivamente, della Decisione Quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 e della Decisione 2007/845/GAI del 6 dicembre 2007.

¹³ Il riferimento è all'*Expert Meeting on the Multidisciplinary approach to fight organised crime*, svoltosi a Bruxelles il 9 giugno 2010.